



Amministrazione Provinciale di Avellino

Originale di Verbale di Deliberazione Consiliare

SEDUTA PUBBLICA del 18.11.2024 in I convocazione

N. 115 del registro

OGGETTO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ASSUNZIONE DELLA TUTELA LEGALE DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO. APPROVAZIONE

L'anno duemilaventiquattro il giorno DICIOOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 09,45 e in prosieguo in "modalità mista" (come da Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del consiglio provinciale, delle commissioni consiliari, dell'assemblea dei sindaci e delle sedute presidenziali deliberanti approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.28 del 29.06.2022) nell'apposita sala delle adunanze "Pietro Foglia" si è riunito il Consiglio Provinciale in I convocazione ed in sessione STRAORDINARIA a seguito di avvisi diramati dal Presidente ai Consiglieri nei modi e nelle forme di legge.

PRESIEDE la seduta il dr. Rizieri BUONOPANE Presidente della Provincia.

			PRESENTI	PRESENTI DA REMOTO	ASSENTI
1	BARRASSO	Vincenzo		X	
2	BUONANNO	Gabriele			X
3	CERRATO	Antonio		X	
4	CERVINARO	Laura	X		
5	D'ANGELIS	Luigi	X		
6	DI CECILIA	Franco	X		
7	GRAZIANO	Giuseppe	X		
8	MAZZARIELLO	Francesco	X		
9	PERICOLO	Emanuela	X		
10	PICONE	Fausto			X
11	SANTOLI	Gerardo			X
12	SPERA	Marcantonio	X		
TOTALE			7	2	3

ASSISTE il Segretario Generale Dr.ssa Brunella ASFALDO

IL PRESIDENTE constatata la sussistenza del numero legale dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Segretario Generale, dr.ssa Brunella Asfaldo:

" In Commissione questo Regolamento è stato trattato e approfondito e quindi licenziato con parere favorevole unanime".

Non essendovi richiesta di relazione e consiglieri che intervengono **il Presidente**, dà lettura della relazione e relativa proposta redatta dal Dirigente del Settore 1, dal Dirigente del Settore 2 e dal il Responsabile Apicale con f. d. Servizio Autonomo Avvocatura, ponendola ai voti per alzata di mano.

Richiamato:

- l'art. 24 rubricato *Patrocinio legale* del Ccnl 16/07/2024 per il personale Dirigente il quale prevede: 1. *Le amministrazioni, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente, del dirigente amministrativo tecnico e professionale e del segretario, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assumono a proprio carico, a condizione che non sussista un presunto e motivato conflitto di interesse, anche solo potenziale, ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.* 2. *Qualora non abbia trovato applicazione il comma 1 e il dirigente, il dirigente amministrativo tecnico e professionale e il segretario, intenda comunque nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia, lo comunica tempestivamente all'amministrazione che può esprimere il suo motivato diniego non oltre i successivi 15 giorni; in questo caso i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato, fatto salvo il rimborso nei termini e secondo le condizioni di cui ai commi 3 e 4 e fatte salve eventuali, diverse disposizioni di legge in materia.* 3. *Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata, perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'amministrazione procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al personale non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili, ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 174/2016. Resta ferma, per tutti i procedimenti, la verifica di congruità della spesa. Le amministrazioni possono concedere anticipazioni del rimborso in caso di sentenza di assoluzione pronunciata in appello, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.* 4. *Resta comunque ferma la possibilità per il personale di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche a supporto del legale o del consulente messo a disposizione dell'amministrazione, anche senza la previa comunicazione all'amministrazione di cui al comma 2. In tali casi e nel caso in cui l'amministrazione abbia comunicato il suo motivato diniego ai sensi del comma 2, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.* 5. *L'amministrazione dovrà esigere dal dirigente, dal dirigente amministrativo tecnico e professionale o il segretario eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dalla stessa per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 1.* 6. *Per i segretari, la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza; analoga disciplina trova applicazione nelle ipotesi in cui il Ministero dell'interno o altra amministrazione si avvalgano dei segretari in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art.7, comma 1 e 19, comma 5, del DPR n.465/1997";*

Richiamato, altresì:

- l'art. 59 del Ccnl 2019-2021 che interviene, sulla materia, con una nuova disciplina finalizzata a sostituire quella dell'art. 28 CCNL 14/9/2000 disponendo: "*L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e*

all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi.

- ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente";
- la norma sul piano sostanziale definisce il percorso da seguire ed estende il patrocinio legale anche ai procedimenti concernenti la responsabilità contabile;
- il comma 2, primo periodo, dell'articolo 59 chiarisce che: *“Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato*”; la disposizione conferma che, in prima battuta, spetta all'ente nominare legale o consulente tecnico, mentre il dipendente può decidere di nominare altri legali o consulenti in sostituzione, oppure di affiancarli. Solo in questo caso occorre un gradimento dell'Ente successivo all'individuazione del dipendente ed è il dipendente stesso a doversi fare carico degli oneri, invertendo le fasi;
- il comma 2, secondo periodo, prosegue stabilendo che: *“Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito di un procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi*”; il rimborso scatta qualora si verifichi la situazione specificata nel primo periodo del comma 2 e, cioè, di sostituzione o affiancamento del legale e del consulente tecnico, a contrariis, nel caso del comma 1 è l'ente a dover pagare direttamente legale e consulente e non a rimborsare;
- il comma 2, poi, contiene una specificazione: *“Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale*”; si afferma il diritto del dipendente ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la propria difesa in giudizio, anche qualora l'ente avesse ritenuto sussistente il conflitto di interessi. La conclusione favorevole dei processi, insomma, vale a dimostrare l'inesistenza del conflitto di interessi eventualmente rilevato ab initio;
- il comma 2 si conclude specificando che: *“Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico*”;
- invece, ai sensi del comma 4: *“In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio*”, in quanto la condanna dimostra le responsabilità del dipendente, sicché l'ente non dispone di un titolo giuridico per coprire le spese del condannato;

Dato atto che per il riconoscimento della tutela legale devono ricorrere sostanzialmente le seguenti condizioni:

- connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto di giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali; tali atti e fatti devono essere riconducibili all'attività funzionale del dipendente in un rapporto di stretta connessione con l'adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all'esercizio diligente della pubblica funzione; - rapporto organico o di servizio, a tempo indeterminato o determinato; - assenza di conflitto di interesse; - conclusione del procedimento con una sentenza e/o provvedimento giudiziario di assoluzione o di proscioglimento con formula piena e passata in giudicato, che escluda ogni responsabilità;
- conclusione favorevole del procedimento civile da intendersi allorquando il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, con sentenza passata in giudicato o altro provvedimento definitivo;
- conclusione favorevole del procedimento contabile da intendersi come ipotesi in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti commissivi o omissivi posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente in violazione dei suoi doveri d'ufficio, ritenendolo conseguentemente esente da responsabilità per danno erariale;

Rilevato che la tutela legale per Dirigenti e dipendenti opera sia con l'assunzione degli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento giudiziale (assunzione diretta) e sia attraverso il rimborso delle spese sostenute nel corso del procedimento da parte del dipendente (assunzione indiretta), qualora l'Ente non abbia garantito l'assistenza legale sin dall'apertura del procedimento giudiziario e quest'ultimo si sia concluso con provvedimento che escluda ogni responsabilità ed addebito a carico del dipendente;

Richiamato, infine, per quanto concerne gli amministratori:

- l'art. 7 bis del D.L. del 19/06/2015 n. 78, inserito dalla legge di conversione del 06 agosto 2015 n. 125, in vigore dal 15 agosto 2015, che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 86 del T.U.E.L. Dlgs n. 267/2000, così dispone: *“5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento de loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave”*;

Dato atto che:

- in primis, l'interpretazione letterale della norma, che ammette il rimborso *“nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione”*, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso ammettere il rimborso delle spese legali limitatamente a procedimenti penali conclusi con l'esclusione della responsabilità dell'amministratore, fermo restando l'assenza di conflitto d'interessi, la diretta connessione degli atti o fatti oggetto del giudizio con la carica espletata dall'Amministratore e l'assenza di elementi che presuppongono la sussistenza di dolo o colpa grave. Al riguardo si rammenta quanto affermato dalla Corte dei Conti secondo la quale *“il rimborso delle spese legali in favore dei dipendenti e degli amministratori pubblici, assolti per non avere commesso il fatto nell'ambito di un procedimento connesso con l'espletamento del servizio, deriva dal principio per il quale”*, sia nei rapporti privati che pubblici, *“chi agisce per un interesse altrui (...) deve essere tenuto indenne sia dalle spese sostenute sia dai danni subiti per la fedele esecuzione del suo compito”*. A ciò la magistratura contabile soggiunge che: *“Solo le pronunce di assoluzione motivate per insussistenza del fatto o perché l'imputato non lo ha commesso, consentono di escludere in radice il conflitto d'interessi. Qualora, invece, siano motivate ai sensi del comma 2, dell'art. 530, del c.p.p. che ricorre quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile, occorrerà altresì verificare l'assenza del conflitto d'interessi con l'ente pubblico”*. (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 158/2017/VSGO);
- con la nuova disposizione, quindi, viene colmato un parziale vuoto normativo, spesso causa di incertezze interpretative, confermando che *«la rimborsabilità delle spese legali per gli amministratori locali costituisce principio fondamentale dell'ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato»*, ma deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per l'esecuzione dell'incarico ricevuto;

Rilevato che:

- l'articolo 86, comma 5, secondo periodo, del TUEL subordina il rimborso ai propri amministratori delle spese legali da essi sostenute – in presenza dei presupposti previsti dalla legge – al rispetto del principio dell'invarianza finanziaria («senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»);
- l'ente locale non è obbligato ad assumere l'onere relativo all'assistenza legale dei propri amministratori;
- la decisione di provvedere o meno al rimborso delle spese di lite sostenute da un proprio amministratore è frutto di una valutazione propria dell'ente, che deve osservare prudenti regole di sana gestione finanziaria e contabile, rientrando nelle prerogative esclusive dei relativi organi decisionali;
- come è stato chiarito dalla giurisprudenza contabile, la disposizione contenuta nel novellato comma 5 dell'art. 86 del TUEL non impone una spesa obbligatoria limitandosi a facultizzare l'Ente a destinare, in sede di bilancio, le risorse possibili sia per l'assicurazione degli amministratori sia per il rimborso delle

spese legali da essi sopportate, nei casi ammessi, e comunque “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”» (*Parere Corte Conti Basilicata n. 45-2017*);

- la giurisprudenza contabile, riguardo al comma 5, ha affermato come esso si collochi, invece, in uno spazio di discrezionalità programmatica di spesa circoscritto dalla clausola di c.d. «invarianza finanziaria»; circa l’interpretazione ed esatta delimitazione della clausola di invarianza finanziaria, la giurisprudenza contabile, più volte chiamata a pronunciarsi sulle problematiche giuridiche e contabili collegate a tale vincolo, ha registrato un contrasto che ha condotto all’emersione di due principali orientamenti, ben delineati dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 17/SEZAUT/2021/QMIG;
- secondo un primo orientamento, il vincolo di invarianza finanziaria va valutato con riferimento al solo aggregato delle “*spese di funzionamento*”, di modo che l’Ente sarebbe tenuto ad assicurare che le spese di funzionamento dell’esercizio non superino l’ammontare delle spese di funzionamento sostenute nell’esercizio precedente, potendo, per garantire tale invarianza, eventualmente ridurre altre spese appartenenti allo stesso aggregato (*Sez. controllo Lombardia, delib. n. 452/2015/PAR e n. 470/2015/PAR; Sez. controllo Puglia, delib. n.33/2016/PAR e delib. n.7/2018/PAR; Sez. controllo Piemonte, delib. n.145/2016/PAR; Sez. controllo Emilia-Romagna, delib. n.48/2016/PAR; Sez. controllo Molise, delib. n. 55/2018/PAR*);
- al contrario, una seconda opzione ermeneutica ritiene che le clausole di invarianza finanziaria sovente utilizzate dal legislatore, al pari di quella in esame devono essere interpretate nel senso che la spesa di cui all’art. 86, comma. 5, TUEL può essere sostenuta nella misura in cui trovi copertura in risorse già presenti nel bilancio dell’ente locale, anche per effetto della riduzione di altre spese, attingendo alle ordinarie risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente, in modo che sia salvaguardato il complessivo equilibrio finanziario dell’ente, almeno per la parte corrente, e non l’invarianza della singola voce di spesa che è partecipe di quell’equilibrio (*Sez. controllo Basilicata, delibere n. 37/2016/PAR; n. 39/2016/PAR e n. 45/2017/PAR, cui aderisce Sez. controllo Abruzzo, delib. n. 127/2017/PAR*);
- la *Sezione delle Autonomie, con deliberazione 17/2021*, ha aderito al secondo dei due orientamenti, osservando in particolare che la formulazione della norma in esame non consente di individuare uno specifico aggregato al quale fare riferimento per parametrare la clausola di invarianza finanziaria [...]. *Si condivide, pertanto, la posizione espressa dal secondo degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, secondo cui, laddove il legislatore ha voluto imporre all’ammontare di una spesa un limite specifico, lo ha fatto espressamente, individuando l’aggregato a cui fare riferimento per delimitare l’incremento della spesa. Si richiamano, in proposito, a titolo esemplificativo, i limiti posti dall’art. 6 e dall’art. 9, comma 28, d.l. 31 maggio 2010, n. 10 78, nonché dall’art. 1, comma 557- quater, legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema rispettivamente di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego e di contenimento delle spese di personale. Peraltro, come già sottolineato da una parte della giurisprudenza contabile, il primo orientamento risulta di difficile applicazione concreta nel caso in cui si consideri, non tanto la spesa per assicurare gli amministratori locali in quanto già ammessa dall’ordinamento, con l’effetto di subordinarne il mantenimento in bilancio alla condizione che il premio assicurativo non aumenti oltre il limite della spesa assunta a parametro”, quanto gli oneri per il rimborso delle loro spese legali. In tal caso, infatti, sarebbe insormontabile la difficoltà di prevedere in bilancio risorse per la (nuova) spesa laddove fosse del tutto priva di precedenti (stanziamenti, impegni o pagamenti) sui quali calibrare l’invarianza finanziaria;*
- in ordine ai presupposti necessari al riconoscimento della rimborsabilità delle spese legali sostenute dagli amministratori, la locuzione “*senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*” in relazione alla prevista facoltà di rimborso delle spese legali per gli amministratori locali (ove ne sussistano le condizioni sostanziali indicate dal Legislatore) comporta che “*la relativa spesa sia stata prevista in bilancio, garantendo il mantenimento degli equilibri tra il complesso delle entrate e delle spese della parte corrente del bilancio finanziario triennale*” (*Cfr. Corte dei Conti, Sez. reg. controllo Veneto, n. 240/2018/PAR/ (Parere Ministero prot. n. 26265 del 23.08.2024)*);
- la disposizione contenuta nel novellato comma 5, dell’art. 86 del TUEL, non impone dunque un limite quantitativo alla spesa di cui l’ente si dovrebbe far carico per assicurare i suoi amministratori dai rischi del mandato, o per il rimborso delle loro spese legali. “*Sta agli amministratori, che redigono la proposta di bilancio, ai responsabili finanziari e ai revisori dei conti, che sulla proposta si esprimono, giustificare che l’esercizio del potere discrezionale di previsione della spesa non alteri l’equilibrio*

finanziario del bilancio, consolidando e realizzando le risorse delle quali possono disporre” (Cfr. Corte dei Conti, Sez. reg. controllo Basilicata, n. 45/2017/PAR);

- tuttavia, la giurisprudenza della Corte dei Conti invita gli enti a predeterminare *“nelle forme previste dal rispettivo ordinamento, i criteri e le modalità cui devono attenersi per l’assegnazione o il riparto dello stanziamento, la cui osservanza deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di rimborso, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990” (Cfr. Corte dei Conti, Sez. reg. controllo Basilicata, n. 45/2017/PAR);*
- ergo, è necessario implementare un disciplinare, contenente i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione a tutela e a garanzia dell’imparzialità. Ove a ciò non si sia provveduto, occorrerà osservare le regole generali sull’esercizio delle potestà discrezionali pubbliche, mediante provvedimenti aderenti ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, così da impedire ogni possibile conflitto di interesse (Cfr. Corte dei Conti, Sez. reg. controllo Campania n. 102/2019);
- è da escludere che si possano avanzare pretese di rimborso oltre i limiti di previsione e di copertura di quanto iscritto in bilancio; oltretutto, l’assenza di imputazione iniziale o lo stanziamento insufficiente, non possono essere superati riconoscendo il debito fuori bilancio o apportando variazioni allo stanziamento, senza aver prima accertato il mantenimento degli equilibri (Cfr. Corte dei Conti, Sez. controllo Basilicata, n. 45/2017/PAR);
- resta inteso che ogni valutazione in ordine all’ammissibilità della richiesta di rimborso delle spese legali implica attenta valutazione della sussistenza o meno di tutte le condizioni previste dalla norma, anche alla luce dei canoni ermeneutici delineati in sede giurisprudenziale, tra cui quelli espressi dalla Corte di Cassazione con Ordinanza del 5.11.2021 n. 32258;

Considerato che l’art. 3 della Costituzione è volto a garantire l’uguaglianza e l’uniformità di trattamento di coloro che, legati alla pubblica amministrazione da un rapporto organico o di servizio, assolvono ad obblighi istituzionali al fine del perseguimento dell’interesse pubblico;

Avuto altresì riguardo ai principi sanciti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 189 del 31.07.2020 e affermati dalla giurisprudenza di legittimità orientati verso *“un apparato normativo che risponda all’interesse generale di sollevare i funzionari pubblici che abbiano agito in nome, per conto e nell’interesse dell’amministrazione dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all’espletamento delle loro attività istituzionali” (Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 13861 del 06.07.2015);*

Ritenuto necessario adeguare il vigente regolamento recante la disciplina del rimborso delle spese legali per dipendenti ed amministratori, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 15/2/2013, al quadro normativo prospettato e agli orientamenti giurisprudenziali richiamati e frutto di una interpretazione costituzionalmente orientata, dettando i criteri e i limiti cui attenersi per l’assunzione e/o rimborso degli oneri di difesa;

Ritenuto estendere agli amministratori e al vertice politico la possibilità di rimborso di eventuali spese di consulenza tecnica e peritali, in analogia alle disposizioni contrattuali dettate per il personale, qualora sussistano le condizioni del rispetto dei detti vincoli finanziari;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il C.C.N. L. Funzioni Locali - Triennio 2019-2021 del 16/11/2022;
- il C.C.N.L. Area delle Funzioni Locali – Triennio 2019- 2021 del 16/07/2024;

Per le motivazioni tutte esplicitate nella narrativa del presente atto che nel deliberato devono intendersi riportate e trascritte:

PROPONGONO

1. **di approvare** il “Regolamento in materia di assunzione della tutela legale per i dipendenti e per gli amministratori della Provincia di Avellino”, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto che** il Regolamento è stato redatto tenendo conto delle modifiche/aggiornamenti innanzi esplicitati legati all’evoluzione della disciplina contrattuale in premessa richiamata ed ai sopraggiunti orientamenti giurisprudenziali, anche al fine di dettare i criteri e limiti cui attenersi per l’assunzione e/o rimborso degli oneri di difesa;
3. **di dare atto, altresì, che** è estesa agli amministratori e al vertice politico la possibilità di rimborso di eventuali spese di consulenza tecnica, in analogia alle disposizioni contrattuali dettate per il personale,

- qualora sussistano le condizioni del rispetto dei vincoli di spesa di natura finanziaria in premessa esplicitati, valevoli anche per le spese legali, e nel limite esplicitato nelle disposizioni regolamentari;
4. **di dare atto, altresì, che** le norme del Regolamento si estendono, in quanto applicabili, anche alle controversie già iniziate e non ancora concluse con il formale e rituale deposito della sentenza, fermo restando i presupposti e i limiti indicati nell'articolato del Regolamento;
 5. **di dare atto, ancora, che** il Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento che lo approva;
 6. **di dare atto, infine, che** dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessa di avere efficacia il Regolamento in materia, approvato da ultimo con delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 15/02/2013, nonché ogni altra disposizione con esso contrastante;
 7. **di disporre** la pubblicazione del presente Regolamento all'albo pretorio on-line sezione "*Statuti e Regolamenti*" e sul sito dell'Ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL CONSIGLIO

VISTA la proposta di cui sopra;

VISTI i pareri espressi;

PRESO ATTO del Visto di conformità reso dal Segretario Generale;

VISTO il parere di competenza espresso dalla Commissione Amministrativa di cui alla nota Prot. n. 50991 del 07.11.2024 (giusta verbale n. 26/2024);

VISTO Il Testo Unico Enti Locali/d.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente

VISTO il C.C.N.L. Funzioni Locali - Triennio 2019-2021 - del 16 novembre 2022;

VISTO il C.C.N.L. Area delle Funzioni Locali - Triennio 2019-2021 - del 16 luglio 2024;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente

Con voto unanime espresso in forma palese dal Presidente e da n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui all'oggetto, come sopra riportata, dando atto che le premesse, le attestazioni e i pareri acquisiti fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso.

A questo punto, alle ore 11,11, si disconnette da remoto il Consigliere BARRASSO.

I presenti sono 8 + 1

Contestualmente esce dall'aula il Consigliere MAZZARIELLO.

I presenti sono 7 + 1

<p>Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147 bis, co. 1, D.L.gs 267/2000 parere di regolarità contabile</p> <p>FAVOREVOLE _____</p> <p>Lì 14.11.2024</p> <p>IL TITOLARE di E.Q. <i>F.TO Dr. Carmine Del Gaudio</i></p> <p>IL DIRIGENTE Settore 2 <i>F.TO Dr. Antonio Principe</i></p>	<p>Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147 bis, co. 1, D.L.gs 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa</p> <p>FAVOREVOLE _____</p> <p>Lì 14.11.2024</p> <p>IL DIRIGENTE Settore 1 <i>F.TO Dr. ssa Italia Katia Bocchino</i></p> <p>IL DIRIGENTE Settore 2 <i>F.TO Dr. Antonio Principe</i></p> <p>IL RESPONSABILE APICALE CON F.D. Servizio Autonomo Avvocatura <i>F.TO Avv. Oscar Micolino</i></p>
--	---

<p>Sulla presente proposta di deliberazione si appone, ai sensi dell'art.7, co. 4, del Regolamento Provinciale per la Disciplina del Sistema dei Controlli Interni, Visto di conformità alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti (art. 97, co 2, TUEL)</p> <p>Lì 18.11.2024</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE <i>F.TO Dr.ssa Brunella ASFALDO</i></p>

Letto, confermato e sottoscritto - In originale firmato

IL PRESIDENTE
F.TO dr. Rizieri BUONOPANE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dr.ssa Brunella ASFALDO

=====

Si dichiara che il presente provvedimento , è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, Tuel d.lgs. N. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dr.ssa Brunella ASFALDO

Avellino, li _____

=====

Si dichiara che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 3, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dr.ssa Brunella ASFALDO

Avellino, li _____

=====

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line della Provincia ai sensi dell'art. 32, della L.69 del 18.06.2009, giusta attestazione del Responsabile

dal _____ al _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dr.ssa Brunella ASFALDO

Avellino, li _____